

REPUBBLICA ITALIANA

N. 622 R.S.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 652/91 R.G.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II<sup>^</sup>, ha N.1143/94 R.G. pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n.652/91 e n. 1143/94 proposti in riassunzione da SPATARO Gaetano, rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Rubino, presso il cui studio in Palermo, Via Ugdulena n. 3, è elettivamente domiciliato;

contro

- il Comune di Calamonaci, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

e nei confronti

- di Craparo Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giovanni Pitruzzella e Daniele Ferrara, e presso il loro studio elettivamente domiciliato, in Palermo, via Gen. Arimondi n. 2/Q;
- Carmona Giuseppe, Provenzano Salvatore, Baiamonte Vincenzo, La Barbera Isidoro, Cascio Inguglio Francesco, Tornambè Liborio, Mirabile Gerlando, Rizzo Enza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del bando di concorso pubblicato in data 14.4.1990 dal Comune di

Calamonaci per n. 1 posto di custode di cimitero, nella parte in cui prevede che " il possesso dei titoli va riferito alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.S." e prescrive l'allegazione alla domanda di partecipazione della "documentazione relativa alla situazione economica e patrimoniale del concorrente, consistente in mod. 101, 740 od altri modelli in uso relativi all'ultimo reddito dichiarato in relazione alla data di pubblicazione del bando";

- della delibera del Consiglio Comunale di Calamonaci n. 12 del 4.1.1991, pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il 13.1.1991, avente ad oggetto "Approvazione graduatoria concorso ad 1 posto di custode cimitero";

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Vista la sentenza di questo TAR n. 2660/1998 con cui sono stati accolti i ricorso in epigrafe;

Vista la decisione del C.G.A. n. 204/2000, emessa a seguito dell'appello proposto dal Sig. Craparo Vincenzo, di annullamento con rinvio della predetta sentenza di primo grado;

Visto l'atto di riassunzione del giudizio da parte del ricorrente sig. Spataro Gaetano;

Visto l'atto di costituzione n giudizio del Sig. Craparo Vincenzo e vista la memoria difensiva dallo stesso prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2000 Consigliere Calogero Ferlisi, ed udito l'Avv. C. La Fauci Belponer, in sostituzione dell'avv. Girolamo Rubino per il ricorrente e l'avv. G. Pitruzzella per il controinteressato Craparo Vincenzo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

#### FATTO

Con i ricorsi in epigrafe indicati il Sig. Spataro Gaetano ha impugnato il bando di concorso per soli titoli, pubblicato sulla G.U.R.S. il 14.4.1990, per n. 1 posto di custode di cimitero, indetto dal Comune di Calamonaci, nonché la delibera consiliare n. 12 del 4.1.1991 con la quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria definitiva del suddetto concorso, deducendo i seguenti motivi di censura.

- 1- Violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 3/57 - Eccesso di potere.
- 2- Violazione dell'art. 10 del R.O. del Comune di Calamonaci- Eccesso di potere per illogicità manifesta;
- 3- Violazione dell'art. 21 della L.R. n. 41/85- Violazione dell'art. 13 del R.O. del Comune di Calamonaci- Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.

Il bando sarebbe illegittimo nella parte in cui richiede il possesso di alcuni dei titoli di partecipazione al concorso alla data della pubblicazione del bando nella G.U.R.S., anziché alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, come previsto tanto dalla normativa generale (art.2 D.P.R. 3/57) quanto dal regolamento organico del Comune; nonchè nella parte in cui prescrive l'allegazione alla domanda di partecipazione dei documenti comprovanti il possesso dei titoli richiesti, in quanto in contrasto con la normativa di cui alla L n. 41/85 ed al R.O. surrichiamato, che dispongono soltanto l'indicazione dei titoli e dei requisiti richiesti con accertamento "ex post" al momento della approvazione della graduatoria.

Con sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 2660/1998 i ricorsi, previa riunione, sono stati accolti.

Tale sentenza, tuttavia, è stata annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 435 della L. 1034/1971, giusta decisione del Cons. Giust. Amm. N. 204/2000 per violazione del principio dell'integrità del contraddittorio nei confronti del sig. Craparo Vincenzo, controinteressato pretermessa, (in quanto graduato nella graduatoria del concorso in questione e, con delibera del 31.8.1996, nominato a

copertura del posto, a seguito della rinuncia dei primi quattro in graduatoria).

Con atto ritualmente notificato al Comune di Calamonaci (e agli altri nove soggetti, identificati quali controinteressati dalla citata decisione 204/2000 del C.G.A.), depositato il 19.6.2000, il ricorrente ha riassunto la causa.

Si è costituito in giudizio il sig. Craparo Vincenzo, contrastando con memoria depositata il 22.11.2000 le addotte censure e chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2000 – presenti i difensori delle parti, che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni – le cause sono state nuovamente poste in decisione.

#### DIRITTO

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per soli titoli, indetto dal Comune di Calamonaci (per la copertura di n. 1 posto di custode cimitero) con bando pubblicato sulla G.U.R.S. del 14.04.90.

Si duole, in sostanza, del fatto che l'Amministrazione abbia valutato, ai fini della graduatoria, il modello fiscale (ritualmente prodotto) relativo ai redditi del 1988 – dichiarazione IRPEF 1989 -,

anziché il modello relativo all'ultimo reddito dichiarato, ossia quello dell'anno 1989 – dichiarazione IRPEF 1990 – (che, essendo inferiore al precedente, gli avrebbe dato titolo ad un maggior punteggio).

Da ciò la asserita illegittima collocazione del ricorrente al decimo posto della graduatoria, anziché al primo.

2. Questi assume, col primo e col secondo motivo di gravame (che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente), che l'Amministrazione (in violazione delle norme di cui al D.P.R. 3/1957 e dell'art. 10 del regolamento organico del Comune di Calamonaci) non avrebbe fatto applicazione, tanto nel bando di concorso, quanto nel proseguo del relativo procedimento, del principio generale, secondo cui il possesso dei requisiti e dei titoli" va valutato alla data della scadenza per la presentazione delle domande (nella specie, alla data del 15.5.1990), e non a quella di pubblicazione del bando.

L'assunto è infondato.

Invero, i principi normativi invocati dal ricorrente si riferiscono espressamente ai requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al concorso, non anche ai titoli valutabili, che, in mancanza di diversa disposizione, ben possono riconnettersi alla data di pubblicazione del bando.

E poiché il requisito reddituale per cui è causa costitutiva (vedasi, in atti, la copia del bando) titolo valutabile (non di ammissione), rientrava nella discrezionalità dell'Amministrazione prendere a riferimento una data piuttosto che l'altra.

Giova osservare, peraltro, come questa stessa Sezione abbia già avuto modo di precisare che, anche nel silenzio della legge e del bando di concorso, la P.A., ai fini della valutazione dei titoli di merito, può legittimamente fare riferimento ai titoli posseduti alla data di pubblicazione del bando e non alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, valendo il primo criterio solo per i titoli relativi ai requisiti di ammissione (sent. 23.3.1995, n. 284). E ciò all'evidenziato scopo di fissare "a data certa" le situazioni suscettibili di valutazione e, quindi, di evitare la possibile "artificiosa costituzione o modificazione di stati di fatto, utili al concorso, dopo la medesima pubblicazione" (così nella sent. cit.).

3. Si aggiunga che, come esattamente rilevato dall'odierno controinteressato, il comportamento tenuto dall'Amministrazione, è del tutto conforme alle disposizioni impartite, in materia, dall'Assessorato Enti Locali:

- con la circolare n.4 del 26.2.1988, ai sensi della quale "il possesso

dei titoli o dei requisiti (compresa l'anzianità di iscrizione nel collocamento) va referita alla data di pubblicazione del bando" (punto 3 della Circ. n.4/1988);

- con la circolare 19.9.1988, n.9, punto 4), la quale, a chiarimento della precedente, così dispone: "... l'indicazione contenuta nella precedente circolare n. 4/263 del 26 febbraio 19898 relativamente alla data d pubblicazione del bando quale termine temporale di riferimento per il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ai concorsi ... va riferita al possesso dei titoli che sono utili per la formazione della graduatoria. Per quanto invece riguarda il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al concorso sembra più opportuno (l'ordinamento degli enti locali tace al riguardo) il riferimento alle disposizioni di carattere generale vigenti nel restante territorio dello Stato che collocano tale possesso alla data di scadenza del termine perla presentazione delle domande".

4. Col terzo motivo, infine, (violazione dell'art.21 della L.r. n. 41/85; violazione dell'art.13 del regolamento organico del Comune di Calamonaci; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta), il ricorrente assume la illegittimità della prescritta "... allegazione , alla

domanda di partecipazione, dei documenti comprovanti il possesso dei titoli”.

Il motivo è irrilevante, atteso che, ove pure l’Amministrazione avesse tenuto distinti il momento di presentazione della domanda, con le relative dichiarazioni, ed il momento della produzione dei titoli, la posizione in graduatoria del ricorrente non sarebbe cambiata, dato che la successiva verifica dei titoli (valutabili) dichiarati in domanda avrebbe dovuto essere, comunque, riferita, per espressa previsione del bando, alla data di pubblicazione dello stesso.

E ciò non senza rilevare che l’art.21 della L.r. n. 41/1985 (a norma del quale “I candidati presentano la domanda con l’indicazione dei titoli e dei requisiti richiesti ... e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi ... al momento della approvazione della graduatoria”) si riferisce ai soli concorsi per titoli ed esami e non anche ai concorsi (come quello di specie) per soli titoli.

5. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti siccome infondati.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia, per compensare le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione

Seconda, rigetta i ricorsi in epigrafe.-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità  
Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo il 19 dicembre 2000, in Camera di  
Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

Calogero Adamo, Presidente;

Calogero Ferlisi, Consigliere;

Maria Cristina Quiligotti, Referendario estensore.

Presidente \_\_\_\_\_

Estensore \_\_\_\_\_

Segretario \_\_\_\_\_

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2001

Il Segretario R. Leanza